

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MOSAICO APS"

ART.1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e degli articoli 35 e ss. del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione di Promozione Sociale Ente di Terzo Settore, denominata: "Mosaico APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Palagiano (TA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico del Terzo Settore. La variazione di tale indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti e soppressi, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali. Il trasferimento della sede in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

ART.2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche [solidaristiche] e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria [e di produzione o scambio di beni e servizi].

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs. n. 117/2017;

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, attraverso lo sviluppo di opportune relazioni o in partenariato con imprese, professionisti ed altri enti del Terzo Settore, al fine di promuovere lo sviluppo economico e socio culturale del territorio, valorizzandone le risorse e il capitale umano si propone di:

Dar vita ad un associazionismo che sia un momento di coagulo dei reali interessi di consumatori e delle imprese, ponendosi come valido interlocutore in un'azione di stimolo verso le Istituzioni e tutte quelle forze economiche, sociali e finanziarie che operano nel vasto settore del consumo e dei servizi al fine di promuovere sviluppo e coesione sociale;

Avviare corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti l'economia sociale;

Tutelare i diritti di consumatori e utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del

d.lgs. n. 117/2017;

Avviare attività di promozione dell'economia sostenibile nell'ambito del turismo, dell'agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico;

promuovere e patrocinare ogni possibile altro intervento che possa costituire valida alternativa per un miglioramento del livello socio-economico dell'utenza e per lo sviluppo etico-culturale dei consumatori

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART.3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possano aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti del Terzo settore* a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazione di Promozione sociale che siano membri della Associazione **che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.**

La variazione del numero dei soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione provvede in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato tempestivamente e comunque entro il termine previsto per l'ipotesi di rigetto della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'iscrizione e la contestuale assunzione della qualità di socio decorrono dalla data di accoglimento della domanda.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'assunzione della qualità di associato è comunque subordinata al previo versamento di una quota di iscrizione dell'importo fissato dal Consiglio Direttivo.

La permanenza dell'iscrizione in qualità di associato è subordinata al versamento della quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota iniziale alla quale è subordinata l'acquisizione della qualità di socio e, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, la quota annuale secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo

ART.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Qualora l'associato del quale sia proposta l'esclusione sia un componente del Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e delibera la sua esclusione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato mediante lettera raccomandata o, se in possesso dell'associato, con posta elettronica certificata.

L'associato che avrà ricevuto notifica della delibera di esclusione potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla notifica. Il Consiglio valuta le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di esclusione.

In ogni caso, l'associato può ricorrere ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato con le stesse modalità.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di

efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli apporti o i versamenti comunque effettuati, ivi comprese le somme versate a titolo di quota iniziale e quota annuale, con la sola esclusione delle somme oggetto di finanziamento, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente. E il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di intervento e ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo o, laddove nominato, dell'Organo di Controllo o Revisore Legale, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. anche a mezzo posta elettronica certificata.

L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede l'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e , ove sia obbligatorio per legge o qualora ritenuto opportuno, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione

dell'associazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine e su decisione dell'Assemblea da un altro membro del Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

Il Presidente della Assemblea è assistito dal Segretario. Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto la sua attività di supervisione durante la redazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.

Laddove per l'Assemblea sia utilizzato il mezzo di telecomunicazione, l'avviso di convocazione deve indicare il mezzo di telecomunicazione scelto, le specifiche modalità con cui questo stesso sarà attivato, ed entro quando materialmente il socio riceverà i codici o il link tramite cui collegarsi. Quest'ultima parte può essere dall'avviso di convocazione rinviata ad un successivo documento, da trasmettere ai soci, secondo una modalità definita nell'avviso stesso, in cui vengono dettagliate le istruzioni per il collegamento.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante in Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea può svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui annotare i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

ART.8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi componenti;
- determinare l'ammontare della quota iniziale e della quota annuale da versare all'Associazione
- Compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- Deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, in cui sono compresi Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per mandati.

L'incarico scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno di durata della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o, qualora nominato, dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recapitabile anche per posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e, qualora nominato, ai membri dell'organo di controllo, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero 3 giorni in caso di

necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente Costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, laddove nominati, i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2475 – ter del codice civile.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui annotare i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 9

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, è composto dal Presidente e da altri 2 Consiglieri. Il Comitato esecutivo è regolato, ove applicabile e con gli opportuni adattamenti, dalla disciplina prevista per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART.10

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica

del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'Amministrazione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo (laddove nominato) e del Libro degli Associati.

ART.12

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART.13

Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori si procede anche alla nomina di due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

In caso di nomina di un Organo di Controllo al quale non sia attribuito il compito di effettuare la revisione legale dei conti e composto da un Controllore Unico, dovrà essere nominato un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e da due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ART.14

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.;
- c) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- d) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette qualità.

ART.15

Durata in carica dell'organo di controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi. Il relativo incarico scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ART.16

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. n. 117/2017;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 117/2017;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e, laddove costituito, del Comitato Esecutivo.

L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dell'Organo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito, anche mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'Organo di controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si

considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART. 17

Compenso dell'Organo di Controllo

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo, laddove dovessero ricorrere i requisiti previsti dalla legge per la sua nomina, deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 18

Esercizio della funzione di revisione legale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale sono disciplinate dall'articolo 28 del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: la quota iniziale, ove non destinata dal Direttivo a incremento del Patrimonio, le quote associative, gli apporti degli Associati diversi da

quelli specificatamente destinati a incrementi del patrimonio dell'Associazione, le quote associative, i contributi pubblici e privati, le donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi gli eventuali avanzi di gestione, anche derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, nonché ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ART. 22

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.7 del CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

ART. 23

Scritture contabili, bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per ogni esercizio in riferimento al quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 117/2017 viene redatto e depositato secondo la normativa applicabile il Bilancio Sociale.

ART. 24

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri e l'associato ha il diritto di esaminarli:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e del Comitato Esecutivo, laddove previsto, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copia. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo può essere esaminato da ciascun Consigliere e, laddove nominato, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale i quali possono estrarne copia. Gli Associati non hanno il diritto di visionare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo.

ART. 25

Volontari

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Le decisioni in ordine allo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo, come pure la nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Associati, sono di competenza dell'Assemblea.

ART. 28

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale

ART.29

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 30

Esenzione dall'imposta di bollo

Ai fini della registrazione del presente Statuto vige l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del d. lgs. n. 117/2017.